



Regolamento didattico del corso di laurea in Chimica

Sommario

Art.1 - Norme generali.....	1
Art.2 - Ordinamento didattico.....	2
Art.3 - Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)	2
Art.4 - Gestione del corso di studio.....	3
Art.5 - Comitato di Indirizzo	3
Art.6 - Ammissione al Corso	3
Art.7 - Programmazione e organizzazione della didattica.....	4
Art.8 - Trasparenza e assicurazione della Qualità	6
Art.9 - Piani delle attività formative	6
Art.10 - Verifiche del profitto	6
Art.11 - Prova finale.....	7
Art.12 - Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti.....	8
Art.13 - Studenti a tempo parziale	8
Art.14 - Mobilità degli studenti e opportunità all'estero	8
Art.15 - Opportunità per gli studenti.....	9
Art.16 - Orientamento e tutorato.....	9
Art.17 - Tirocini curriculari e placement.....	10
Art.18 - Obblighi degli studenti	10

Art.1 - Norme generali

Presso il dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è istituito, a decorrere dall'a.a. 2008-2009, il corso di laurea in Chimica, Classe delle lauree L-27 - Scienze e Tecnologie Chimiche. La denominazione in inglese del corso è Chemistry. La denominazione correntemente utilizzata è Chimica.

Il corso è erogato in modalità convenzionale.

La durata normale del corso è stabilita in 3 anni.

Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea.

Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea in Chimica, Classe delle lauree L-27 - Scienze e Tecnologie Chimiche. A coloro che hanno conseguito la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

Il presente Regolamento didattico è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato, ed è sottoposto a revisione, almeno ogni tre anni.

Art.2 - Ordinamento didattico

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, il corso di studio ha un proprio ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento didattico di Ateneo. L'ordinamento didattico, deliberato contestualmente alla proposta di istituzione del corso, è approvato dal Ministero ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed è emanato con decreto del Rettore. La sua entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale.

L'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normativa vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Esso determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- b) la classe o le classi di appartenenza del corso di studio e l'indicazione del dipartimento di riferimento;
- c) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
- d) il profilo professionale dei laureati, con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;
- e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e l'indicazione sulle modalità di svolgimento;
- f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270;
- g) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica, differenziate per tipologia di corso di studio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, e del Regolamento didattico di Ateneo; I dettagli sui criteri per l'accesso e le modalità di valutazione sono delineati nel presente regolamento;
- h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea.

L'ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

Il consiglio di dipartimento di riferimento è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e l'ordinamento del corso.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in Chimica è allegato al presente regolamento.

Art.3 - Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)

La struttura di riferimento del corso e le strutture associate provvedono annualmente a una riflessione sugli obiettivi attesi della formazione; a tale riflessione concorrono la verifica della domanda di formazione e consultazioni con soggetti e organizzazioni della produzione di beni e servizi, delle professioni. Tale attività possono essere svolte in collaborazione con corsi di studio area affine.

Il corso di studio provvede inoltre a riesaminare l'impianto del corso di studio e i suoi effetti apportando le necessarie modifiche, a definire l'offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento.

Il Coordinatore, coadiuvato dal Gruppo di gestione per l'Assicurazione della Qualità e dal Manager didattico, predispone la documentazione utile ai fini dell'accreditamento del corso studio, da approvare nella struttura didattica di riferimento ed è responsabile della compilazione della Scheda Unica Annuale del corso di Studio (SUA-CdS) quale strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accredimento introdotto dalla L. 240/2010, dal Decreto Legislativo 19/2012.

Il Coordinatore è altresì responsabile della rispondenza tra quanto approvato nella struttura didattica di riferimento e il contenuto della SUA-CdS.

I quadri pubblici della sezione qualità sono consultabili on line all'indirizzo <http://www.university.it/>

Art.4 - Gestione del corso di studio

Il corso di laurea in Chimica afferisce al dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche quale struttura didattica di riferimento, che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del corso.

Nel corso di studio è istituito un Consiglio di corso di studio a cui spetta il coordinamento e l'ordinaria gestione della didattica sulla base degli indirizzi definiti dal dipartimento di riferimento, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca.

Il Consiglio di corso di studio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti di ruolo, il Coordinatore del corso di studio tra i professori a tempo pieno. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni. In caso di motivata urgenza, le riunioni possono essere tenute in forma telematica. I verbali delle riunioni sono disponibili presso la segreteria del dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il Consiglio è comune per i corsi di laurea e laurea magistrale in Chimica ed è composto da tutti i docenti che svolgono compiti didattici all'interno di tali corsi di studio.

Art.5 - Comitato di Indirizzo

In fase di progettazione (e anche in relazione ai successivi cicli di studio) il corso di studio assicura un'approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento. A tal fine il corso di studio consulta sistematicamente, le principali parti interessate (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale), sia direttamente, sia attraverso l'utilizzo di studi di settore.

Il corso di studio prevede un Comitato di Indirizzo comune ai corsi di laurea afferenti al dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, formato da docenti e da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca (scuola, mondo imprenditoriale legato alla cultura, aziende specifiche contattate, ecc.), coerente con i profili culturali in uscita, che riflette, approfondisce e fornisce elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno.

Art.6 - Ammissione al Corso

Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. E' altresì richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale.

Prerequisiti necessari per iniziare regolarmente gli studi sono l'aver adeguata conoscenza di base nel campo della Matematica, a livello di scuola secondaria.

La struttura didattica fornisce agli studenti che intendono iscriversi una valutazione delle proprie conoscenze di base in Matematica attraverso un test di verifica non selettivo delle conoscenze di base. La partecipazione al test è necessaria per la successiva iscrizione al corso di laurea; sono esonerati dal test di valutazione gli studenti che abbiano conseguito nell'esame di stato conclusivo del percorso di studio di istruzione secondaria superiore un voto pari o superiore a 95/100 (o 57/60).

Gli studenti che presentano gravi lacune in Matematica dovranno colmarle frequentando prima dell'inizio delle lezioni un apposito corso di matematica di base. Alla fine del corso il test sarà ripetuto.

L'iscrizione è consentita a tutti gli aventi diritto, indipendentemente dal risultato del test di cui al comma 3; nel caso di non superamento del test di cui sopra lo studente avrà l'obbligo di conseguire i crediti relativi all'insegnamento di Analisi I nel primo anno di corso, per potersi poi iscrivere agli anni successivi. Lo studente che non soddisfi tale obbligo dovrà iscriversi nuovamente al I anno di corso, conservando i crediti acquisiti negli altri insegnamenti.

Art.7 - Programmazione e organizzazione della didattica

L'attività didattica in un anno accademico è ripartita in due periodi, convenzionalmente detti semestri.

La didattica viene svolta nelle seguenti forme:

1. Lezioni in aula;
2. Esercitazioni in aula;
3. Attività pratiche in laboratorio;
4. Attività di tirocinio formativo presso aziende o laboratori esterni oppure presso un laboratorio o un gruppo di ricerca dell'Ateneo.

Per i corsi di laboratorio è previsto l'obbligo della frequenza. Per tutti gli altri corsi la frequenza è libera, pur essendo fortemente consigliata.

Per la determinazione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascun insegnamento, si conviene che 1 CFU equivale a 25 ore di lavoro, articolato nel modo seguente: a) lezioni frontali; b) seminari, esercitazioni e attività didattica assimilata; c) studio personale.

I docenti devono adeguare la loro organizzazione complessiva alla seguente ripartizione tra ore di didattica assistita e studio individuale dello studente:

a) 8/25 per ogni CFU di lezione teorica; b) fino ad un massimo di 12/25 per ogni CFU di esercitazione; c) fino ad un massimo di 15/25 per ogni CFU di laboratorio. La restante parte è destinata allo studio individuale dello studente. Gli insegnamenti possono essere articolati al massimo in 2 moduli.

Il corso di studio definisce annualmente la propria offerta didattica programmata come insieme di tutte le attività formative previste per la coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento. Per ciascuna attività formativa è indicato il normale anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l'impegno orario e l'ambito disciplinare.

L'offerta didattica programmata è definita annualmente in linea con le scadenze indicate dall'Ateneo e di norma entro il mese di marzo ed è approvata dal dipartimento di riferimento. L'offerta didattica programmata è inserita nel sistema di gestione interno dell'Ateneo e pubblicata sul [sito del corso di studio](#).

Il Consiglio di corso di studi, ferma restando la libertà di ciascun docente di svolgere le attività formative nel modo che ritiene più opportuno, stabilisce e coordina gli obiettivi didattici da perseguire in ciascun insegnamento. In particolare, le attività formative devono essere sviluppate con contenuti e con ritmi didattici mirati ad assicurare un adeguato apprendimento, in relazione al numero di ore di studio previsto per ciascun insegnamento.

Il progetto e la pianificazione del percorso formativo sono illustrati in modo dettagliato per ciascun anno accademico nella [Guida dello Studente](#), pubblicata sul sito della Macroarea di Scienze. La Guida dello Studente è curata dal Coordinatore e dal Consiglio di corso di studio ed è approvata dal Consiglio del dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche entro il mese di giugno di ogni anno accademico. Nella Guida dello Studente vengono descritte le informazioni utili relative al corso di studi, quali il piano di studi ufficiale con i curricula offerti agli studenti, le indicazioni delle eventuali propedeuticità; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività (lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, ecc.); i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali.

Il Manifesto degli studi, che viene pubblicato sul sito di ateneo e sul sito del corso di laurea, riporta l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, l'eventuale articolazione in moduli, i crediti assegnati ad ogni insegnamento, la ripartizione in anni, l'attività formativa di riferimento (di base, caratterizzante ecc.), l'ambito disciplinare e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.

Per ogni attività formativa il corso di studio garantisce la redazione da parte del docente e l'adeguata pubblicizzazione sul portale [didattica web](#) delle informazioni riguardanti le conoscenze preliminari richieste, il programma dettagliato, gli obiettivi formativi, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate (anche a distanza) e i criteri e le modalità di verifica. La scheda può inoltre contenere altre informazioni ritenute utili per agevolare la frequenza del corso e le attività di studio individuale dello studente, favorendone l'apprendimento consapevole e attivo.

Con cadenza annuale, in linea con le scadenze ministeriali e interne di Ateneo, previa verifica della coerenza dei risultati di apprendimento attesi con i fabbisogni e le aspettative della società e del mercato del lavoro, nonché delle osservazioni riportate nella relazione della Commissione Paritetica, nei monitoraggi annuali e nel Rapporto di Riesame Ciclico, il Consiglio di corso di studio programma e sottopone ad approvazione al dipartimento di riferimento di norma entro il 20 aprile di ogni anno l'organizzazione didattica per il successivo anno accademico, incluse le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato e propone tutti i provvedimenti inerenti l'attribuzione dei carichi didattici e degli eventuali rinnovi di affidamenti interni e di incarichi di insegnamento a contratto. Il Consiglio di corso di studio propone inoltre gli insegnamenti da attribuire mediante affidamento o contratto, per i quali è necessaria l'attivazione di procedure selettive, da concludere di norma non oltre il 10 settembre per gli insegnamenti del primo semestre e non oltre il 10 febbraio per quelli del secondo semestre.

Il Consiglio di corso di studio individua anche le necessità infrastrutturali sia in termini di aule/laboratori, che di docenza. Il Direttore del dipartimento, in collaborazione con la struttura di raccordo della macroarea di Scienze MFN, ha la responsabilità di reperire le risorse di docenza, ove possibile, all'interno dell'Ateneo, sentiti i Direttori degli altri dipartimenti della macroarea.

Le aule sono assegnate al corso di studio dalla struttura di raccordo della macroarea di Scienze MFN entro il 15 Settembre (I semestre) e il 15 Febbraio (II semestre) di ogni anno accademico. Il consiglio di dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, su proposta del corso di studio ed in accordo con la struttura di macroarea, approva quindi il calendario delle lezioni per i due semestri.

Il dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche dispone di laboratori didattici specificatamente destinati alle esigenze del corso di laurea.

Art.8 - Trasparenza e assicurazione della Qualità

Il corso di studio adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati.

In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa, prima dell'avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.

Il corso di studio aderisce alla politica di assicurazione della qualità di Ateneo. Il corso di studio fa riferimento alla Commissione Paritetica del dipartimento.

Il Consiglio di dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, struttura didattica di riferimento, individua il docente responsabile per l'assicurazione della qualità del corso di studio.

Art.9 - Piani delle attività formative

E' previsto un solo curriculum di studi. Gli studenti sono tenuti a presentare un piano di studi all'inizio del terzo anno (scadenza 31/10 di ogni accademico) in cui specificheranno le attività a scelta.

Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dall'ordinamento didattico del corso di studio e dall'offerta didattica programmata annuale relativa alla coorte di riferimento dello studente e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

I crediti acquisiti per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per concludere il percorso di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono essere successivamente riconosciuti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute negli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto, ma sono inserite nel diploma supplement.

Art.10 - Verifiche del profitto

Le commissioni d'esame, comprensive dei componenti supplenti, sono stabilite dal Consiglio di dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, su proposta del Coordinatore. Per motivi d'urgenza, il Direttore può integrare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del Consiglio di dipartimento. Il numero dei componenti delle commissioni di esame non deve comunque essere inferiore a due. Ove possibile, la commissione è composta da personale docente o cultori della materia che svolgono attività didattiche nel corso di studio medesimo e in settori scientifico disciplinari affini a quello dell'insegnamento. Quando gli esami di profitto prevedano anche prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, i docenti titolari degli insegnamenti o di moduli coordinati concorrono alla valutazione complessiva del profitto dello studente.

L'accertamento del profitto degli studenti si basa su prove di esame, che comportano l'acquisizione dei relativi CFU. Lo studente deve poter sostenere l'esame alla fine del corso di insegnamento. Nel caso di mancato superamento dell'esame, questo può essere ripetuto alla fine di ogni ciclo didattico. Per ogni corso devono essere previsti almeno 2 appelli alla fine di ogni ciclo didattico ed almeno due appelli prima dell'inizio dell'anno accademico, per un totale di almeno sei appelli per anno accademico. Appelli straordinari possono essere comunque fissati a discrezione del docente. Le date degli esami relativi agli insegnamenti che si svolgono nello stesso periodo devono essere sufficientemente distanziate, evitando sovrapposizioni tra le date degli appelli d'esame relativi a insegnamenti appartenenti allo stesso anno di corso. Le date degli esami, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque stabilite all'inizio dell'anno accademico; il [calendario degli esami](#) è pubblicato sul sito del corso di studio. La pubblicizzazione delle date di esame viene effettuata dai singoli docenti tramite il sito del corso sul portale [didattica web](#). Le date degli esami di profitto non possono essere anticipate rispetto alle date

pubblicizzate. A eventuali motivate posticipazioni deve essere garantita adeguata e tempestiva pubblicità e piena compatibilità con il calendario delle attività del corso di studio.

Le prove possono essere scritte, pratiche e orali. Le prove scritte possono consistere in elaborati, in quiz, o in test a risposte multiple. Le prove orali sono pubbliche. Tutte le prove di esame si svolgono in aule o in adeguati locali della macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. La valutazione finale è individuale ed espressa in trentesimi. Per i CFU assegnati alla conoscenza della lingua straniera sono previsti giudizi di idoneità, previo superamento di una prova scritta.

Per sostenere un esame di profitto, lo studente deve risultare in regola con le norme relative all'iscrizione, con le eventuali propedeuticità del corso di studi e con l'accertamento della frequenza, se obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti aventi la stessa denominazione devono essere superati seguendo l'ordine progressivo. Altre propedeuticità sono definite nella Guida dello Studente di macroarea. Per poter sostenere l'esame, lo studente deve necessariamente prenotarsi online sul [sito delphi](#).

Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, il coordinatore del corso può disporre una verifica dei CFU acquisiti, qualora sia trascorso dalla prima iscrizione di uno studente a un corso di laurea il doppio della durata normale del corso o il quadruplo per studenti a tempo parziale, senza il conseguimento del titolo corrispondente. Tale verifica è volta a valutare la non obsolescenza di conoscenze, abilità e competenze già acquisite e, in caso di esito non positivo, a richiedere allo studente di seguire opportuni percorsi di riqualificazione.

Art.11 - Prova finale

Per sostenere la prova finale del corso di laurea lo studente deve avere superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi, le eventuali prove di idoneità ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 CFU, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche.

La prova finale consiste nella discussione di una relazione (scritta) in cui il candidato dimostri di saper discutere una problematica di interesse chimico approfondita durante un tirocinio obbligatorio presso un laboratorio dell'Università, oppure, previa autorizzazione del Consiglio di corso di studio e sotto il controllo di un relatore scientifico interno, presso un laboratorio di altro ente (pubblico o privato) riconosciuto. Gli studenti debbono inviare una comunicazione scritta di inizio attività di tirocinio alla Segreteria Didattica del corso di studio. L'impegno temporale dedicato alla prova finale, e in particolare il periodo di tirocinio, non può eccedere i limiti fissati dai 15 CFU previsti nell'ordinamento didattico.

La Commissione preposta all'esame conclusivo è costituita da 5 componenti, docenti dell'Ateneo e viene nominata dal Direttore del dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, su proposta del Coordinatore del corso di studio.

La determinazione della votazione viene effettuata a partire dal voto di partenza, definito dalla media pesata dei voti degli esami; tale voto viene incrementato di 0.33 punti per ogni lode conseguita al superamento degli esami; tale voto potrà essere incrementato per un massimo di 10 punti (2 punti per ciascun commissario) secondo lo svolgimento della prova finale; 1 punto aggiuntivo viene assegnato qualora lo studente si laurei in corso; la lode può venire assegnata (a giudizio della Commissione, secondo lo svolgimento della prova finale) nel caso in cui il voto di partenza (dopo la correzione per le lodi conseguite negli esami) sia uguale o superiore a 102.

La relazione e la relativa discussione della prova finale possono essere svolte in lingua inglese, previa domanda del candidato ed approvazione del Consiglio di dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche.

Le prove finali per il conseguimento della laurea relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il mese di maggio dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione.

Le prove finali si svolgono nell'arco di almeno tre sessioni distribuite, ove possibile, nei seguenti periodi: da giugno a luglio; da settembre a dicembre; da febbraio a maggio. I [periodi in cui si svolgono le prove finali](#) vengono pubblicizzati sul sito web del corso di laurea all'inizio di ogni anno accademico.

Art.12 - Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti

Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro corso di studio dell'Ateneo, i trasferimenti da altro ateneo, le abbreviazioni di corso ed il relativo riconoscimento dei crediti maturati dallo studente sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e riportati annualmente nella Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.

Il Consiglio di corso di studio propone pareri al dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche sul riconoscimento di crediti relativi ad attività formative pregresse, valutandone la congruità con gli obiettivi didattici e formativi del corso di laurea, assicurando il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente. Il Consiglio di corso potrà valutare la necessità di colloqui e/o prove integrative per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute dallo studente.

Sarà inoltre possibile il riconoscimento di un massimo di 12 CFU relative a conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Art.13 - Studenti a tempo parziale

Lo studente che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell'impegno, può scegliere di iscriversi a tempo parziale. Lo studente che sceglie il regime a tempo parziale vede aumentare gli anni di corso a fronte di una riduzione della contribuzione della tassazione prevista per la classe contributiva del corso di studio.

La scelta del tempo parziale è irrevocabile, mentre gli studenti già iscritti a tempo pieno possono optare per quello a tempo parziale.

E' possibile richiedere l'opzione al tempo parziale all'inizio di ogni anno accademico dopo essersi immatricolati o iscritti ad anni successivi. Il termine ultimo per esercitare l'opzione sia per gli studenti che si immatricolano, sia per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi è fissato di norma al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine del suddetto periodo lo studente viene collocato in fuori corso con regime a tempo parziale. Per maggiori dettagli sulle tasse e i contributi previsti consultare la Guida dello Studente di Ateneo.

Art.14 - Mobilità degli studenti e opportunità all'estero

Il corso di laurea in Chimica permette e incoraggia la partecipazione dei propri studenti alle iniziative promosse dall'Ateneo a favore della mobilità internazionale degli studenti, prima fra tutte il programma Erasmus Plus.

La macroarea di Scienze, attraverso la stipula di convenzioni bilaterali con le università estere, offre agli studenti la possibilità di svolgere all'estero un'esperienza di studio e di tirocinio formativo, nell'ambito del Programma Erasmus Studio e del Programma Erasmus Placement.

La [lista degli Atenei in convenzione](#) è pubblicizzata sul sito di macroarea.

Tutte le opportunità, i bandi, le borse previste per la mobilità studentesca dal corso di studio sono pubblicizzate sul sito di macroarea nella [apposita sezione](#).

Un Coordinatore Erasmus viene individuato tra i docenti appartenenti al Consiglio di corso di studio, proposto dal Coordinatore del corso di studio e nominato dal dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche. Il Coordinatore Erasmus è responsabile delle attività di mobilità degli studenti nell'ambito del programma Erasmus Plus.

Lo studente è tenuto alla presentazione di un Learning Agreement preparato con l'assistenza del Coordinatore Erasmus.

La mobilità degli studenti verso università estere è autorizzata dal Consiglio di corso di studio, che definisce, su proposta dello studente, gli insegnamenti da riconoscerli, presa visione dei programmi degli insegnamenti stessi (learning agreement). Al termine del suo soggiorno, lo studente deve produrre al Coordinatore Erasmus attestazione del periodo di studio trascorso all'estero, del programma svolto, delle eventuali prove sostenute e dei voti riportati con riferimento a ciascun insegnamento per cui chiede il riconoscimento. Nel caso di attività di tirocinio formativo lo studente deve produrre una relazione finale sull'esperienza svolta durante il periodo trascorso all'estero certificata dall'università ospitante.

Il Consiglio di corso di studio, una volta verificata la corrispondenza del lavoro svolto dallo studente con il learning agreement approvato, propone il riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero dagli studenti inseriti in programmi di mobilità internazionale per l'approvazione al Consiglio di dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche. Qualora i crediti acquisiti si riferiscano a insegnamenti diversi rispetto a quanto autorizzato, il Consiglio di corso di studio ne stabilisce l'eventuale riconoscimento e lo propone al dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche per l'approvazione.

Art.15 - Opportunità per gli studenti

L'Ateneo promuove numerose opportunità agli studenti iscritti tra le quali borse di studio, premi per merito, borse di ricerca, bandi per attività di tutorato e attività di collaborazione part-time, viaggi di istruzione, contributi per iniziative culturali, convenzioni e agevolazioni. Tali iniziative sono sempre adeguatamente pubblicizzate sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://web.uniroma2.it>.

Art.16 - Orientamento e tutorato

Orientamento in ingresso viene effettuato dai docenti tutor.

Dal mese di luglio alla metà di settembre sono in funzione banchetti informativi presso la macroarea di scienze (INFODESK). L'orientamento in ingresso è organizzato tramite le iniziative di Ateneo pubblicizzate sul [sito istituzionale](#). Docenti afferenti al Consiglio di corso partecipano al Piano PLS (MIUR) per la promozione delle iscrizioni ai corsi di laurea in matematica, fisica e chimica.

L'orientamento in itinere è compito dei docenti tutor. Il Tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo il corso degli studi, e a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli. All'inizio di ogni anno accademico viene nominato un tutore per ogni studente immatricolato. L'elenco degli studenti immatricolati assegnati ai diversi tutor è pubblicato sul sito del corso di laurea.

Durante il primo anno due pomeriggi sono dedicati ad attività di tutorato con particolare riferimento ai corsi di Chimica Generale, di Analisi Matematica I, di Chimica Organica I e di Fisica I.

Durante lo svolgimento dei corsi sono effettuate prove in itinere per monitorare il progresso didattico degli studenti.

Art.17 - Tirocini curriculari e placement

La segreteria della macroarea di Scienze cura l'organizzazione dei tirocini formativi presso enti di ricerca esterni o aziende.

Una convenzione quadro di ateneo regola l'espletamento di tali tirocini.

La convenzione prevede:

- l'individuazione di un responsabile aziendale o dell'ente di ricerca ospitante;
- l'individuazione di un referente universitario tra i docenti del Consiglio di corso di studio;
- la messa a punto di un programma di tirocinio formativo, concordato dal responsabile aziendale o dell'ente di ricerca, il docente universitario, il Coordinatore del corso di studio.

Art.18 - Obblighi degli studenti

Gli studenti sono tenuti a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.

Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell'Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.

Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del Rettore, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.